



L'
ATTUAZIONE
del
CORPUS JURIS
negli
STATI MEMBRI

Prof. M. Delmas-Marty

Prof. J.A.E. Vervaele (éds)

**L'attuazione del *Corpus Juris*
negli Stati membri**

Disposizioni penali per la tutela
delle Finanze dell'Europa

a cura di M. Delmas-Marty e J.A.E. Vervaele

Esperti:

Prof. E. Bacigalupo
Prof. M. Delmas-Marty
Prof. G. Grasso
Prof. J. Spencer
Prof. D. Spinellis
Prof. K. Tiedemann
Prof. J. Vervaele
Prof. C. Van den Wyngaert

Relatori:

Dr. S. Manacorda
Dr. R. Sicurella
Prof. J. Vogel
Dr. S. White (che ha sostituito K. Roberts nel 1999)

Punti di contatto:

Germania (Prof. K. Tiedemann)
Austria (Prof. F. Höpfel)
Belgio (Prof. C. Van den Wyngaert/Dr. G. Stessen)
Danimarca (P. Garde)
Spagna (Prof. E. Bacigalupo)
Finlandia (Prof. R. Lahti/T. Pöysti/P. Pölönen)
Francia (Prof. M. Del mas-Marty)
Grecia (Prof. D. Spinellis)
Irlanda (J. Barnes)
Italia (Prof. Grasso)
Lussemburgo (J. Petry/J. Nies)
Olanda (Prof. J. Vervaele/Dr. A. Klip)
Portogallo (M.T. Alves Martin)
Regno Unito (Prof. J. Spencer/Dr. A. Brown/Dr. R.E. Bell)
Svezia (Prof. N. Jareborg)
Svizzera (M. Pieth)

PREFAZIONE

In seguito ad una iniziativa promossa dalla Commissione europea, nel periodo tra il 1995 ed il 1996, un gruppo di esperti, coordinati da M. Delmas-Marty, ha lavorato nei settori del diritto penale e della procedura penale, alla redazione del *Corpus Juris*. Lo studio aveva lo scopo di elaborare alcuni principi fondamentali in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea nel quadro di uno spazio giudiziario europeo. L'elaborazione di un Codice Penale Modello o di un Codice di Procedura penale Modello a livello dell'Unione non era inclusa nell'incarico. Lo studio *Corpus Juris* è stato pubblicato nel 1997 in versione inglese e francese¹ e, da quel momento, è stato diffuso nella maggior parte delle lingue europee. Le proposte in esso contenute sono state oggetto di una grande attenzione in seno agli Stati membri e a livello europeo, sia in occasione dei congressi di esperti che tra i media e negli ambienti politici. Il *Corpus Juris* ha comunque assolto ad una funzione: lanciare un dibattito pubblico riguardante il ruolo del diritto penale e della procedura penale nell'integrazione europea. Quali sono i beni giuridici meritevoli di tutela penale ed in che modo una tale tutela può essere organizzata affinché nello spazio europeo siano assicurate efficacia e tutela penale?

L'essenza del *Corpus Juris* è fondata su un regime misto: le componenti nazionali e comunitarie sono combinate in vista della trattazione delle cause penali negli Stati membri e non a livello dell'Unione. Ai fini della tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, sono previsti otto reati con relative pene. In materia di indagine, si è optato per un Pubblico Ministero europeo (PME), composto da un Procuratore Generale europeo e da Procuratori europei, delegati negli Stati membri. Il PME può esercitare i suoi poteri di indagine su tutto il territorio europeo. Si tratta, dunque, di un PME ampiamente decentrato, ma dotato di poteri identici nei quindici paesi dell'Unione. Il controllo giudiziario durante la fase preliminare è esercitato da un giudice indipendente ed imparziale, detto "giudice delle libertà", designato da ciascuno Stato membro in seno alle proprie autorità giurisdizionali. I reati del *Corpus Juris* sono giudicati dalle giurisdizioni nazionali. Il *Corpus Juris* si limita a disporre alcune norme legate ai principi di garanzia giudiziaria e al principio del processo in contraddittorio. Il regime misto del *Corpus Juris* contiene proposte che hanno lo scopo di migliorare l'efficacia della tutela giuridica dei sistemi nazionali di diritto penale e di procedura penale in seno ad uno spazio giudiziario europeo, per quanto concerne le finanze europee. Per quanto possibile, sono stati ricercati, in tale materia, i denominatori comuni tra le differenti tradizioni penali esistenti negli Stati membri. Le proposte, tuttavia, comportano conseguenze importanti per il diritto penale internazionale. In luogo di un modello classico di cooperazione tra Stati (cooperazione giudiziaria, estradizione, ecc.), è stato scelto un intervento penale fondato sulla territorialità europea: mandato d'arresto europeo, atti di indagine nello spazio europeo, trasferimento di persone detenute, etc.

L'armonizzazione del diritto penale e della procedura penale, così come l'integrazione regionale, si confermano in Europa quali temi politici sensibili, che suscitano opinioni divergenti sia nel mondo politico che in quello giuridico. Le autorità politiche degli Stati membri sono pienamente consapevoli del fatto che l'integrazione europea implica nuove sfide per la giustizia penale e che, pertanto, questa richiede delle riforme. La nuova formulazione del terzo pilastro e la costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevista nel Trattato di Amsterdam ne sono il risultato. Per

¹ "*Corpus Juris* portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne", a cura di M. Delmas-Marty, Economica, Paris, 1997.

altro verso, si ritiene che gli strumenti attuali siano sufficienti e che, grazie alle convenzioni di terzo pilastro, allorquando esse vengano ratificate, e attraverso la cooperazione, i problemi possano essere affrontati in maniera soddisfacente. Si ritiene altresì che le proposte del *Corpus Juris* richiederebbero riforme molto profonde delle Costituzioni, dei codici penali e dei codici di procedura penale nazionali, ed anche alcune regole relative all'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, nelle risoluzioni del 12 giugno e del 22 ottobre 1997, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sulla fattibilità del *Corpus Juris*. L'Unità di Coordinamento della Lotta Anti-frode della Commissione europea (UCLAF)² ha sovvenzionato uno studio di *Suivi del Corpus Juris*, volto a valutare l'impatto del *Corpus Juris* sulla situazione attuale del diritto nazionale, relativamente alla necessità della sua attuazione ed alle condizioni di fattibilità delle relative raccomandazioni, nella prospettiva della realizzazione, in conformità agli obblighi scaturenti dal Trattato CE, dell'obiettivo della tutela efficace, dissuasiva e proporzionata degli interessi comunitari.

Lo studio è stato articolato intorno a due temi principali. Il primo tema aveva ad oggetto le questioni riguardanti la fattibilità del *Corpus Juris* in relazione alla legislazione nazionale degli Stati membri, attraverso l'analisi, articolo per articolo, del *Corpus Juris*, del quadro normativo e dei punti di compatibilità con il diritto costituzionale, il diritto penale e la procedura penale degli Stati membri. Questa parte è stata realizzata per i quindici Stati membri. Il secondo tema aveva ad oggetto le questioni specifiche relative alla cooperazione in materia amministrativa ed in materia penale. Sono state studiate sia la cooperazione orizzontale tra gli Stati membri che la cooperazione verticale tra gli Stati membri e l'Unione. Per ciascuna questione, è stato costituito un gruppo di paesi più significativi. Relativamente ad una delle questioni, quella relativa al segreto commerciale, al segreto bancario ed ai ricorsi contro le richieste di cooperazione giudiziaria, è stata inclusa anche la Svizzera.

I lavori dello studio di *Suivi del Corpus Juris* sono stati condotti con l'intervento di tre livelli di ricercatori. Il lavoro dei ricercatori si è svolto in maniera altamente interattiva: punti di contatto in ciascuno Stato membro (e in Svizzera per una delle questioni), relatori che hanno sviluppato analisi di diritto comparato ed esperti, riuniti nel comitato direttivo, che hanno diretto le ricerche ed elaborato rapporti di sintesi. La sovvenzione dello studio è stata accordata al "Centre for Enforcement of European Law" dell'Università di Utrecht, sotto la responsabilità del Prof. Dr. J.A.E. Vervaele. La professoressa M. Delmas-Marty è stata designata quale responsabile del rapporto generale di sintesi ed il comitato direttivo ha lavorato sotto la sua responsabilità scientifica. Lo studio è stato realizzato in un breve lasso di tempo, cioè tra marzo 1998 e settembre 1999.

I risultati della ricerca contengono informazioni preziose sui sistemi di giustizia penale negli Stati membri. Da una parte, si analizzano tali sistemi attraverso la lente del *Corpus Juris* (versione del 1997); dall'altra, vengono messi in luce le possibilità e gli ostacoli della cooperazione orizzontale e verticale. Il gruppo di studio, come anche il Parlamento europeo e l'OLAF attribuiscono una grande importanza all'accessibilità dei risultati della ricerca ad un pubblico ampio. La trasparenza della ricerca contribuisce alla qualità del dibattito pubblico ed alla qualità del lavoro politico e giuridico successivo ai risultati della ricerca.

Il comitato direttivo ha, anch'esso, tratto le necessarie conclusioni dal dibattito sul *Corpus Juris* e dai risultati della ricerca del *Suivi del Corpus Juris*. E' per tale ragione

² Ribattezzata successivamente "Ufficio Europeo di Lotta Antifrode" (OLAF); cfr. Decisione della Commissione, Regolamenti 1073 e 1074/99 e Accordo Interistituzionale, GUCE L 136 del 31-05-1999.

che il comitato direttivo ha modificato il testo del *Corpus Juris* in alcuni punti. La modifica concerne tanto i miglioramenti tecnici che le variazioni di contenuto. A Firenze (6 e 7 maggio 1999), le proposte sono state discusse nel dettaglio da tutti i ricercatori coinvolti nel *Suivi* del *Corpus Juris*, dai rappresentanti delle Associazioni dei giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dai rappresentanti del gruppo di avvocati sui diritti della difesa (gruppo “Defense Rights”), istituito a seguito di una iniziativa promossa dalla Commissione europea.

La pubblicazione del *Suivi* del *Corpus Juris* è costituita da 4 volumi. Il volume 1 comprende la sintesi finale (“Necessità, legittimità e fattibilità del *Corpus Juris*”) e quattro sintesi di diritto comparato orizzontale sulla fattibilità del *Corpus Juris*, nella versione del 1997, in relazione alla legislazione nazionale degli Stati membri. La sintesi finale contiene in allegato, tra l’altro, una panoramica, presentata in forma di schema, dell’analisi comparata dei diritti nazionali rispetto al *Corpus Juris*. Il volume 1 si chiude con alcune note sintetiche dei membri del comitato direttivo, relative alla base giuridica possibile nell’ambito del Trattato di Amsterdam, ed in particolare riguardo all’art. 280 CE. I volumi 2 e 3 sono composti dai quindici rapporti nazionali sui 35 articoli del *Corpus Juris*, nella versione del 1997. Il volume 4 è interamente consacrato alle questioni relative alla cooperazione orizzontale e verticale. Sotto il titolo “cooperazione orizzontale”, vengono passati in rassegna i seguenti argomenti: l’organizzazione in materia di cooperazione, la procedura di cooperazione (segreti e ricorsi), le prove raccolte all’estero. Nell’ambito della “cooperazione verticale”, vengono esaminati i seguenti argomenti: l’ammissibilità e la valutazione delle prove, la posizione processuale della Commissione nei procedimenti penali, il ruolo della Commissione relativamente all’assistenza/partecipazione alla preparazione ed all’esecuzione di una commissione rogatoria internazionale, la portata del segreto delle indagini penali ed il registro delle indagini.

Il dibattito relativo al diritto penale in Europa ed al diritto penale europeo non si conclude certo con questa pubblicazione. Il Trattato di Amsterdam offre, tuttavia, la possibilità di conferire, passo dopo passo, al diritto penale e processuale nazionale, il posto che a questo compete nel processo di integrazione europea. Lo studio di *Suivi* del *Corpus Juris* presenta alcuni modelli concettuali che consentono di realizzare un tale obiettivo progressivamente, rispettando al tempo stesso i principi di base di uno Stato di diritto e mirando alla tutela efficace delle finanze dell’Europa, dell’euro e degli interessi transnazionali dell’integrazione europea.

Per concludere, desidero ringraziare vivamente il Parlamento europeo e la Commissione europea per la concessione dei sussidi, concessione che ha consentito di conferire alla ricerca sul diritto penale e l’integrazione europea un impulso più significativo. Desidero inoltre ringraziare in special modo i ricercatori del *Suivi* del *Corpus Juris*. In un lasso di tempo relativamente breve, i punti di contatto, i relatori e gli esperti si sono impegnati per condurre a buon fine l’incarico. Le ultime parole di ringraziamento sono rivolte ai traduttori (C. Quoirin e S. White), all’editore (P. Morris) ed alla segreteria (W. Wreekamp) che hanno fatto sì che quattro volumi leggibili fossero messi a disposizione di tutti coloro che collaborano, in dottrina e nella pratica, alla realizzazione del diritto penale e della procedura penale nel quadro del Trattato di Amsterdam ed alla costruzione del diritto penale europeo del XXI secolo.

J.A.E. Vervaele³

Coordinatore del progetto *Suivi* del *Corpus Juris*

³ Professore presso l’Università di Utrecht e presso il Collegio d’Europa di Bruges

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL *CORPUS JURIS* 2000
(versione di Firenze)⁴

I – PRINCIPI TRADIZIONALI

Principio di legalità

Le pene previste dal *Corpus Juris* si applicano esclusivamente ai reati i cui elementi costitutivi sono esplicitamente definiti agli artt. 1-8 e secondo le modalità indicate agli artt. 15-17.

In caso di modifica del *Corpus Juris*, la legge penale più severa non può essere applicata a fatti commessi precedentemente.

Gli artt. 1-17 del *Corpus Juris*, allorquando siano sfavorevoli alla difesa, devono essere interpretati in maniera restrittiva.

I mutamenti interpretativi sono ammessi esclusivamente allorquando essi fossero ragionevolmente prevedibili.

Le fattispecie criminose degli artt.1-8 non possono essere applicate a situazioni analoghe non espressamente previste dal testo.

Principio di colpevolezza personale

La responsabilità penale è personale. Essa è stabilita a titolo di autore, istigatore o complice, in relazione al comportamento tenuto dall'imputato e in funzione della sua colpevolezza.

Principio di proporzione delle pene

Le sanzioni penali irrogate per i reati previsti agli artt. 1-8 del *Corpus Juris* devono essere proporzionate, da un lato, alla gravità del fatto di reato, valutata con riferimento al bene giuridico tutelato ed al danno prodotto o all'esposizione a pericolo accertata; dall'altro, alla colpevolezza dell'agente ed alle circostanze relative alla sua persona.

Principio di garanzia giudiziaria

Solo un tribunale indipendente ed imparziale può dichiarare l'imputato colpevole ed irrogare la pena prevista

Nel corso delle indagini relative ad uno dei reati previsti agli artt. 1-8 del *Corpus Juris*, e durante tutta la fase preliminare del procedimento, ogni misura che leda seriamente significativamente le libertà personali deve essere autorizzata da un giudice indipendente ed imparziale. La funzione di un tale giudice è di verificare l'esistenza di basi giuridiche

⁴ L'ultima riunione del gruppo di ricerca *Corpus Juris Suivi* e dei rappresentanti delle Associazioni dei giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee si è tenuta nel maggio 1999 presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze (Fiesole).

sufficienti al fine di fondare detta misura e di circostanze sufficientemente gravi per motivare la decisione.

II – PRINCIPI “NUOVI”

Principio di territorialità europea

Con riguardo ai reati previsti agli artt. 1-8 del *Corpus Juris*, l'insieme dei territori degli Stati membri dell'Unione europea costituisce uno spazio unico denominato spazio giudiziario europeo. La competenza *ratione loci* del PME e dei giudici nazionali chiamati ad emettere mandati o a pronunciare sentenze in applicazione delle disposizioni del *Corpus Juris* si estende all'intero spazio giudiziario europeo. Il PME può iniziare un procedimento penale e svolgere indagini su tutto il territorio dell'Unione (art. 24 par. 1, a); i mandati emessi dai giudici delle libertà (art. 24 par. 1, b) e le sentenze rese dalle corti e dai tribunali degli Stati membri dell'Unione europea (art. 24 par. 1, c) sono esecutivi su tutto il territorio dell'Unione.

La scelta della giurisdizione nazionale dinanzi alla quale il caso è rinviato a giudizio è effettuata dal PME, sotto il controllo della Corte di Giustizia (art. 26).

Il corollario necessario del principio di territorialità europea è il riconoscimento incondizionato della regola del *ne bis in idem*. Per quanto concerne i reati previsti agli artt. 1-8 del *Corpus Juris*, la suddetta regola impone ad ogni autorità nazionale incaricata delle indagini o dell'azione penale ed ad ogni giurisdizione penale dell'Unione l'obbligo di riconoscere valore di giudicato alle sentenze penali degli altri organi giurisdizionali europei che riguardino gli stessi reati o gli stessi fatti (art. 23 par. 1, b).

Principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio implica la facoltà delle parti, nel rispetto della parità delle armi così come definita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di prendere visione di ogni documento o osservazione presentata al giudice (anche da una delle parti o da un magistrato indipendente) al fine di influenzare la sua decisione, e di discuterla.

Per quanto concerne l'imputato, tale principio implica il riconoscimento dei diritti della difesa, alle condizioni enunciate dagli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, ed in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.

CORPUS JURIS 2000
(versione di Firenze⁵)

I – DIRITTO PENALE SPECIALE

REATI COMUNI

***ART. 1 – Frode agli interessi finanziari delle Comunità europee
e reati assimilati***

1. Costituisce reato il fatto di avere dolosamente (frode) o per grave imprudenza o negligenza (reati assimilati), sia in materia di spesa che di entrate:

- a) presentato all'autorità competente dichiarazioni incomplete o inesatte concernenti fatti determinanti per la decisione (relativa alla concessione di un aiuto o di una sovvenzione o per la liquidazione di un debito fiscale) allorché una tale presentazione avrebbe potuto arrecare pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) omesso, dopo aver richiesto o ottenuto una sovvenzione o un qualunque beneficio fiscale, di rispettare un obbligo di informazione dell'autorità competente riguardo ad ogni modifica relativa a circostanze rilevanti e che possano incidere sulla decisione di concessione della sovvenzione, aiuto o beneficio fiscale, o di rifiuto, riduzione, annullamento o restituzione, allorché una tale decisione potesse arrecare pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee;
- c) distratto fondi comunitari relativi ad una sovvenzione o ad un aiuto regolarmente ottenuti.

2. Non sarà sottoposto a pena ai sensi del paragrafo che precede colui che avrà volontariamente impedito che gli interessi finanziari delle Comunità europee venissero lesi, correggendo o completando le proprie dichiarazioni o informando le autorità dei fatti che egli aveva omesso di dichiarare.

ART. 2 – Frode in materia di appalti

1. Costituisce reato il fatto di presentare, in occasione di una procedura di aggiudicazione retta dal diritto comunitario, un'offerta fondata su un accordo restrittivo della concorrenza e destinato a fare accettare un'offerta determinata da parte dell'autorità competente.

2. All'occorrenza, potrà applicarsi la causa di esclusione della pena prevista all'art. 1.

***ART. 3 – Riciclaggio e ricettazione* (ex art. 7)**

⁵ L'ultima riunione del gruppo di ricerca *Corpus Juris Suivi* e dei rappresentanti delle Associazioni dei giuristi europei per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee si è tenuta nel maggio 1999 presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze (Fiesole).

1. Costituisce reato il riciclaggio del prodotto o del profitto dei reati previsti dal *Corpus Juris* (artt. 1-2 e 4-8).

Per riciclaggio si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da uno dei reati previsti o dalla partecipazione ad un tale reato al fine di dissimulare o di mascherare l'origine illecita dei suddetti beni o di aiutare qualunque persona implicata in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio agire;
- b) la dissimulazione o il mascheramento della natura, dell'origine, della collocazione, della disposizione, del movimento o della proprietà reali di beni o di diritti relativi a tali beni provenienti da uno dei reati previsti o dalla partecipazione ad un tale reato.

2. Costituisce reato la ricettazione del prodotto o del profitto dei reati previsti. Per ricettazione si intende l'acquisizione, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una delle attività criminose previste al precedente comma o dalla partecipazione ad una tale attività.

Disposizione di attuazione

Il reato di cui all'art. 3 non si applica all'autore, all'istigatore o al complice del reato il cui profitto o prodotto costituisce l'oggetto del riciclaggio o della ricettazione.

ART. 4 – Associazione per delinquere

Costituisce reato la partecipazione ad un'associazione per delinquere a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee. Per associazione a delinquere si intende il fatto che tre o più persone si associano, predisponendo un'organizzazione stabile ed adeguata al fine di realizzare più reati tra quelli previsti agli artt. 1-7.

REATI COMMESSI DAI FUNZIONARI

ART. 5 – Corruzione (ex art. 3)

1. Ai fini degli artt. 5-8 del *Corpus Juris*, il termine funzionario designa qualunque funzionario sia «europeo» che «nazionale». Per «funzionario europeo» si intende:

- a) chiunque abbia la qualifica di funzionario o di agente assunto tramite contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari europei;
- b) qualsiasi persona messa a disposizione delle Comunità europee dagli Stati membri o da qualunque organismo pubblico o privato, che vi eserciti funzioni equivalenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

L'espressione «funzionario nazionale» è interpretata facendo riferimento alla definizione di «funzionario» o di «pubblico ufficiale» vigente nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione possiede una tale qualifica ai fini dell'applicazione del proprio diritto penale.

2. Costituisce reato la corruzione attiva o passiva che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee.

3. Per corruzione passiva si intende il fatto per un funzionario di sollecitare o di accettare, direttamente o per interposta persona, per sé o per un terzo, offerte, promesse o altro vantaggio di qualunque natura:

- a) per compiere un atto della sua funzione o un atto nell'esercizio della sua funzione, in modo contrario ai propri doveri d'ufficio;
- b) per astenersi dal compiere un atto della sua funzione o un atto nell'esercizio della sua funzione che i propri doveri d'ufficio gli impongono di compiere.

4. Per corruzione attiva si intende il fatto per chiunque di fare o di consegnare, direttamente o per interposta persona, offerte, promesse o altro vantaggio di qualunque natura ad un funzionario, nel proprio interesse o nell'interesse di un terzo:

- a) affinché compia un atto della sua funzione o un atto nell'esercizio della sua funzione in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio;
- b) affinché questi si astenga dal compiere un atto della sua funzione o un atto nell'esercizio della sua funzione che i doveri d'ufficio gli impongono di compiere.

ART. 6 – Malversazione (ex art. 4)

Costituisce reato il fatto del funzionario che, essendo autorizzato a disporre di fondi provenienti dal bilancio comunitario, li sottrae o li distrae decidendo la concessione di una sovvenzione, di un aiuto o di un esenzione in favore di una persona che manifestamente non abbia diritto a beneficiarne, o intervenendo direttamente o indirettamente nella concessione di aiuti o esenzioni ad imprese, o in relazione ad operazioni, in cui egli abbia un qualche interesse personale.

ART. 7 – Abuso d'ufficio (ex art. 5)

Costituisce reato il fatto del funzionario, incaricato della gestione dei fondi provenienti dal bilancio comunitario, che abusi dei propri poteri e arrechi così pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee.

Disposizione di attuazione

La fattispecie prevista al comma precedente si applica esclusivamente allorquando non si configuri un altro reato del *Corpus Juris*.

ART. 8 – Rivelazione di segreti d'ufficio (ex art. 6)

Costituisce reato l'illecita rivelazione di segreti d'ufficio da parte del funzionario, quando il segreto abbia ad oggetto un'informazione ottenuta nell'esercizio o in virtù dell'attività professionale da lui svolta, nel corso di una procedura concernente il controllo delle entrate o la concessione di aiuti e sovvenzioni, allorquando una tale rivelazione sia tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

II – DIRITTO PENALE GENERALE

RESPONSABILITÀ

ART. 9 – Elemento soggettivo (ex art. 10)

Si richiede il dolo per tutti i reati sopra definiti, salvo per i reati assimilati alla frode al bilancio comunitario (art. 1) per i quali è sufficiente l'imprudenza o la negligenza gravi.

Disposizione di attuazione

Si ha imprudenza grave qualora l'agente assuma consapevolmente un rischio che conduca alla realizzazione del reato, allorquando un tale rischio appaia irragionevole alla luce delle circostanze. Si ha negligenza grave allorquando il rischio risulti evidente in relazione alle circostanze conosciute dall'agente, anche quando questi non ne sia consapevole.

ART. 10 – Errore (ex art. 11)

L'errore sugli elementi costitutivi del reato esclude il dolo.

L'errore sul divieto esclude la responsabilità nel caso di errore inevitabile per un uomo prudente e coscienzioso. Se l'errore era evitabile, la pena può essere ridotta ed il giudice potrà evitare di irrogare il massimo della pena edittale (cfr. art. 14).

ART. 11 – Responsabilità penale individuale (ex art. 12)

Chiunque può essere dichiarato responsabile dei reati sopra definiti (artt. 1-8) come autore, istigatore o complice:

- è autore principale del reato colui che realizza i fatti incriminati individualmente, in concorso con un'altra persona o con un ente (art. 13) o per mezzo di una persona innocente;
- è istigatore del reato colui che consapevolmente provoca una persona fisica o un ente (art. 13) alla realizzazione del fatto di reato;
- è complice del reato colui che consapevolmente aiuta una persona fisica o un ente (art. 13) a realizzare il fatto di reato.

Il massimo di pena applicabile al complice non supera i tre quarti delle pene previste (art. 14).

ART. 11 bis – Tentativo (nuovo articolo)

1.E' punibile il tentativo dei reati previsti agli artt. 1-3 e 5-8, così come la partecipazione al tentativo. La pena applicabile al tentativo sarà ridotta ai tre quarti della pena prevista (art. 14) per il reato consumato;

2.E' colpevole di tentativo colui che, volendo realizzare uno dei reati previsti agli artt. 1-3 e 5-8, compie un atto che costituisce l'inizio della esecuzione del reato;

3. Non è punibile colui che ha posto in essere un tentativo di reato allorquando egli abbia volontariamente desistito dalla realizzazione di quest'ultimo o egli ne abbia volontariamente impedito la consumazione. Se il reato non giunge a consumazione per altri motivi, perché la pena non venga irrogata, è sufficiente che la persona abbia volontariamente e seriamente cercato di desistere dall'esecuzione del reato o di impedirne la consumazione.

ART. 12 – Responsabilità penale dell'imprenditore o di qualunque persona eserciti poteri di decisione o di controllo all'interno dell'impresa: vertici dell'impresa e pubblici ufficiali (ex art. 13)

1. Nel caso in cui uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8) sia stato commesso per conto dell'impresa da una persona sottoposta alla loro autorità, sono penalmente responsabili anche l'imprenditore o qualunque altra persona che abbia il potere di decisione o di controllo all'interno dell'impresa i quali, con cognizione di causa, hanno lasciato commettere il reato.

2. Lo stesso principio si applica nel caso di un pubblico ufficiale il quale, con cognizione di causa, lasci che uno dei reati definiti agli artt. 1-8 sia commesso da una persona che lavora sotto la sua responsabilità.

3. Se uno dei reati previsti agli artt. 1-8 è realizzato da una persona sottoposta alla loro autorità, sono penalmente responsabili anche l'imprenditore e qualunque altra persona che abbia il potere di decisione o di controllo all'interno dell'impresa allorquando questi non abbiano esercitato il controllo necessario e tale omissione di controllo abbia facilitato la realizzazione del reato.

4. Nell'accertamento della responsabilità di una persona ai sensi dei par. 1 e 3 del presente articolo, la delega di poteri costituisce una difesa valida esclusivamente nel caso in cui una tale delega sia parziale, precisa, speciale e necessaria all'impresa, e allorquando i delegati siano stati effettivamente in condizione di adempiere le funzioni delegate. Nonostante una tale delega, una persona può essere dichiarata responsabile ai sensi del presente articolo qualora non abbia adeguatamente curato la scelta, la sorveglianza o il controllo del personale o, in generale, l'organizzazione dell'impresa o qualunque altro ambito proprio dell'imprenditore.

5. Quando si incorre in una responsabilità ai sensi del presente articolo, il massimo di pena è pari alla metà della pena prevista all'art. 14.

ART. 13 – Responsabilità degli enti (ex art. 14)

1. Sono responsabili dei reati sopra definiti (artt. 1-8) anche gli enti che possiedono la personalità giuridica, così come quelli che possiedono la qualità di soggetti di diritto e che sono titolari di un patrimonio autonomo quando il reato è stato realizzato per conto dell'ente da un organo, un rappresentante o da una qualunque persona che abbia agito in nome dell'ente o che abbia un potere di decisione, di diritto o di fatto.

2. La responsabilità penale degli enti non esclude quella delle persone fisiche, autori, istigatori o complici degli stessi fatti.

SANZIONI

ART. 14 – Pene e misure (ex art. 9)

1. Sono previste come pene principali, comuni a tutti i reati definiti agli artt. 2-8, e applicabili altresì all'art. 1 allorché i reati ivi definiti sono realizzati dolosamente:

- a) per le persone fisiche, la pena detentiva della durata di cinque anni e/o una pena pecuniaria. Le pene pecuniarie sono fissate secondo il sistema dei giorni-ammenda. Un giorno-ammenda corrisponde al reddito giornaliero dell'imputato. L'ammontare è liberamente deciso dal tribunale senza che esso possa tuttavia superare i 3000 euro al giorno. L'ammontare totale della multa non deve superare la somma corrispondente a trecentosessantacinque giorni. Il tribunale può sospendere la condanna, sottoporre il colpevole a sorveglianza giudiziaria, convertire una pena detentiva in multa o disporre una pena ridotta o attenuata nella misura in cui ciò gli sia consentito dal diritto nazionale (cfr. art. 35).
- b) per gli enti, una pena pecuniaria fino a 10 milioni di euro.

2. Le seguenti pene complementari possono altresì essere applicate allorché l'interesse pubblico lo esiga:

- a) pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione è effettuata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) e sulla stampa quotidiana, qualora l'interesse pubblico lo esiga, in particolare allorché il reato abbia provocato una grande pubblicità.
- b) per il reato previsto all'art. 1, l'esclusione della persona fisica o dell'ente condannati dalle sovvenzioni future concesse in base al diritto comunitario, per una durata massima di cinque anni.
- c) per i reati previsti agli artt. 1 e 2, l'esclusione della persona fisica o dell'ente condannati dalle sovvenzioni future concesse da autorità pubbliche che impiegano fondi della Comunità europea, per una durata massima di cinque anni.
- d) per i reati previsti agli artt. 3-6, l'interdizione dalla pubblica funzione comunitaria e nazionale per una durata massima di cinque anni. Tale interdizione si applica su tutto il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Per i reati previsti all'art. 1 che siano stati realizzati per imprudenza o negligenza gravi, i massimi di pena sono pari ai due terzi delle pene fissate ai paragrafi 1 e 2b) e d). La medesima pena si applica ai reati previsti all'art. 8.

4. Gli strumenti, il prodotto e il profitto del reato possono essere confiscati a beneficio delle Comunità europee. Tale decisione può essere assunta non solo quando l'imputato sia stato giudicato colpevole ma anche quando sia stato accertato che egli ha commesso il fatto di reato ma non sia stato giudicato colpevole per mancanza dell'elemento soggettivo o in ragione di una esclusione della responsabilità per motivi di salute mentale.

Disposizione di attuazione

Per «confisca» si intende una misura, disposta dal tribunale a seguito di procedimenti penali relativi ad uno dei reati definiti agli artt. 1-8, che comporta la perdita in via definitiva dei diritti di proprietà sugli strumenti, il prodotto ed il profitto del reato a beneficio delle Comunità europee.

ART. 15 – Commisurazione della pena

1. Le pene applicabili ai reati sopra definiti (artt. 1-8) non possono superare la misura richiesta dalla colpevolezza dell'agente, dalla gravità del fatto e dal grado di partecipazione al reato.

2. Ai sensi del par.1, nella definizione della condanna, la giurisdizione nazionale sarà guidata: nel caso di enti, dalle esigenze di prevenzione generale e speciale e, nel caso di persone fisiche, dalle esigenze di prevenzione generale e speciale, temperate, all'occorrenza, dalla necessità di garantire la risocializzazione del colpevole.

3. Nell'applicazione del par.2, la giurisdizione nazionale può tenere in considerazione la condotta dell'imputato antecedente al reato, le eventuali condanne precedenti, la sua personalità (buona o cattiva), i motivi a delinquere, le condizioni economiche e sociali e ogni sforzo fatto al fine di riparare il torto commesso. Altri fattori rilevanti nel diritto nazionale ai fini della pronuncia della condanna possono essere presi in considerazione nei limiti ammessi dall'art. 35 par. 2.

Disposizione di attuazione

La sentenza di condanna deve indicare la motivazione della pena, secondo quanto disposto all'art. 26.

ART. 16 – Circostanze aggravanti e attenuanti

1. Nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti, il massimo della pena detentiva previsto all'art. 14 par. 1 è aumentato da 5 a 7 anni; per le persone fisiche, il massimo della pena pecuniaria è aumentato da 360 a 540 giorni-ammenda; per gli enti, il massimo della pena pecuniaria è fissato a 15 milioni di euro anziché 10 milioni di euro.

2. Sono definite come aggravanti le seguenti circostanze:

-l'ammontare della frode o del profitto perseguito con il reato è superiore a 100.000 euro;
-riguardo agli artt. 1-3 e 5-8, il reato è stato realizzato nell'ambito di un'associazione per delinquere.

3. In applicazione del principio di complementarità stabilito all'art. 35 par. 2, la misura e l'effetto delle circostanze attenuanti sono determinati secondo il diritto nazionale.

ART. 17 – Pene previste in caso di concorso di reati

1. Nel caso in cui una stessa persona, con una sola azione o omissione, realizzi uno o più reati tra quelli definiti agli artt. 1-8, è applicata una pena unica, determinata sulla base della pena che sarebbe stata inflitta per il reato più grave, aumentata della metà.

2. Nel caso in cui una stessa persona realizzi uno o più reati tra quelli definiti agli artt. 1-8 con più azioni od omissioni distinte, è applicata una pena unica, determinata sulla base del massimo della pena, e cioè il doppio del massimo della pena previsto per il reato più grave. Nei casi previsti ai par. 1 e 2 la pena irrogata non supera la somma delle pene che sarebbero state inflitte per ciascun reato.

3. Quando, nella fase del giudizio, l'imputato è chiamato a rispondere contemporaneamente di uno dei reati previsti agli artt. 1-8 e di un reato previsto dal

diritto nazionale, e i due reati riguardano gli stessi fatti, è applicata una pena unica, determinata sulla base del massimo della pena più elevata.

4. Per ogni reato previsto agli artt. 1-8, qualora una sanzione amministrativa non penale fissata dalla regolamentazione comunitaria o da quella nazionale sia già stata inflitta per il medesimo fatto, ciò dovrà essere preso in considerazione nella determinazione della sanzione.

III – PROCEDURA

IL PUBBLICO MINISTERO EUROPEO

ART. 18 – Statuto e composizione del Pubblico Ministero europeo (PME)

1. Per le esigenze connesse alle indagini, all'esercizio dell'azione penale, al giudizio e all'esecuzione delle condanne concernenti i reati sopra definiti (artt. 1-8), l'insieme dei territori degli Stati membri dell'Unione costituisce uno spazio giudiziario unico.

2. Il P.M.E. è un'autorità della Comunità europea responsabile delle indagini, del rinvio a giudizio, dell'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice del dibattimento e dell'esecuzione delle sentenze concernenti i reati sopra definiti (artt. 1-8). Esso è indipendente sia nei confronti delle autorità nazionali, sia nei confronti degli organi comunitari.

3. Il P.M.E. è composto da un Procuratore generale europeo (P.G.E.) i cui uffici hanno sede a Bruxelles e da Procuratori europei delegati (P.E.D.) i cui uffici hanno sede nella capitale di ogni Stato membro o in qualsiasi altra città in cui ha sede il tribunale competente in applicazione dell'art. 26.

4. Il P.M.E. è indivisibile e solidale.

- a) l'indivisibilità implica che ogni atto compiuto da uno dei suoi membri è reputato compiuto dal P.M.E.; che tutti gli atti di competenza del P.M.E. (in particolare i poteri di indagine elencati all'art. 20) possono essere compiuti da uno qualsiasi dei suoi membri; e che, con l'accordo del P.G.E. o, in caso di urgenza, sotto il suo controllo, ciascuno dei P.E.D. può esercitare le sue funzioni sul territorio di un qualsiasi Stato membro, in collaborazione con gli uffici del P.E.D. che hanno sede in questo Stato membro;
- b) la solidarietà impone, tra i diversi P.E.D., un obbligo di assistenza.

5. Nei riguardi del P.M.E., anche i pubblici ministeri nazionali (P.M.N.) sono tenuti ad un obbligo di assistenza.

Disposizione di attuazione

Condizioni di nomina dei membri del P.M.E.

I membri del P.M.E. sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste, nei rispettivi paesi, per l'esercizio delle più alte funzioni

giurisdizionali, o che siano giureconsulti di notoria competenza, come previsto all'art. 223, par. 1 del Trattato CE (ex art. 167) per i giudici e gli avvocati generali della Corte di Giustizia.

Per il P.G.E. il mandato dovrebbe essere di sei anni, rinnovabile una volta. Per i P.E.D., dovrebbe optarsi per un mandato anch'esso di sei anni, con un rinnovo parziale ogni tre anni. Entrambi sono nominati dal Parlamento europeo, su proposta della Commissione per il P.G.E. e degli Stati membri per i P.E.D.

I membri del P.M.E. esercitano le proprie funzioni in completa indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da parte di nessun organismo, nazionale o europeo. Per tutta la durata delle loro funzioni, i componenti del P.M.E. non possono esercitare alcuna altra attività professionale, sia essa remunerata o a titolo gratuito.

I membri del P.M.E. possono essere dichiarati dimissionari dalla Corte di Giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, allorquando essi non soddisfino più le condizioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una violazione grave; la nozione di violazione grave deve essere definita in riferimento alle funzioni del P.M.E.

Il P.G.E. deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto annuale relativo al bilancio delle attività svolte.

Competenza disciplinare della CGCE e ricorso dei soggetti sottoposti a procedimento

La CGCE è competente per decidere eventuali ricorsi così come per accertare eventuali violazioni disciplinari dei membri del P.M.E. e disporre le sanzioni adeguate (ivi comprese le dimissioni in caso di violazione grave).

Dovere di esclusività del P.M.E.

I membri del P.M.E. non possono esercitare simultaneamente competenze nazionali ed europee.

Dovere di obbedienza dei P.E.D. al P.G.E.

Il P.E.D. è tenuto ad attenersi alle istruzioni del P.G.E.

Dovere di cooperazione dei P.M.N.

I P.M.N. collaborano con il P.M.E. alle indagini ed al giudizio delle eurofrodi. Essi rispondono senza ritardo ad ogni domanda di assistenza e ad ogni ordinanza del giudice delle libertà concernente in particolare l'identificazione e la ricerca delle persone, la raccolta delle testimonianze e la tutela delle prove, la spedizione dei documenti, l'arresto e la detenzione delle persone, il trasferimento e la presentazione dell'imputato davanti alla giurisdizione competente.

Applicazione del principio del ne bis in idem in materia di procedimenti penali

-il P.M.E. prevale sui P.M.N.

-è impossibile perseguire a livello nazionale una persona già giudicata a livello europeo in ragione degli stessi fatti.

-la giurisdizione penale che applica le disposizioni del *Corpus Juris* dovrà tener conto della misura in cui una persona ha già scontato qualunque pena che gli sia stata inflitta da una giurisdizione nazionale per lo stesso fatto.

ART. 19 – Intervento del P.M.E. ed esercizio dell'azione penale

1. Il P.M.E. deve essere informato di tutti i fatti che possono costituire uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), sia dalle autorità nazionali (polizia, pubblici ministeri, giudici istruttori, agenti delle amministrazioni nazionali quali il Fisco o la Dogana), sia dall'organo comunitario competente, cioè l'OLAF (Ufficio europeo di lotta antifrode). Esso può anche essere informato tramite denuncia di qualsiasi cittadino o querela della Commissione. Le autorità nazionali hanno l'obbligo di adire la procura europea, al più tardi al momento della formulazione dell'accusa, ai sensi dell'art. 29, par. 1, o dell'uso di misure coercitive, quali, in particolare, l'arresto, le perquisizioni e i sequestri o le intercettazioni telefoniche.

2. Se l'indagine condotta da un'autorità nazionale rivela l'esistenza di uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), il fascicolo deve essere immediatamente trasmesso al P.M.E.

3. Informato dei fatti con qualsiasi mezzo, il P.M.E. può, sia essere adito ufficialmente dalle autorità nazionali, sia intervenire d'ufficio.

4. La decisione di esercitare l'azione penale può essere presa dal P.M.E. qualunque sia l'ammontare della frode. Vincolato dall'obbligatorietà dell'azione penale, il P.M.E. deve esercitare quest'ultima ogni qualvolta sembri configurarsi uno dei reati previsti (artt. 1-8). Può tuttavia, con decisione appositamente motivata, subito comunicata alla persona che l'ha informato, così come a quella che ha denunciato il reato presso i suoi uffici o che ha sporto querela:

- a) deferire alle autorità nazionali i reati di lieve entità o che colpiscono principalmente gli interessi nazionali; ovvero
- b) archiviare il caso se la persona sottoposta alle indagini, avendo riconosciuto la propria colpevolezza, ha riparato il danno e restituito, all'occorrenza, i fondi conseguiti irregolarmente; ovvero
- c) accordare l'autorizzazione a transigere all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta, alle condizioni elencate *infra* (art. 22, par. 2, b).

ART. 20 – Poteri di indagine del P.M.E.

1. Il P.M.E. conduce, a carico e a discarico, le indagini relative ai reati sopra definiti (artt. 1-8). I suoi poteri sono ripartiti tra il Procuratore generale europeo (P.G.E.), i Procuratori europei delegati (P.E.D.) e, all'occorrenza, le autorità nazionali designate a questo scopo, secondo le norme che seguono.

2. I poteri del P.G.E. comprendono:

- a) la direzione generale delle indagini e la loro delega ad uno o più P.E.D. alle condizioni e nei limiti di seguito definiti (art. 20 par. 3);
- b) il coordinamento delle indagini condotte sia dai P.E.D., sia dagli organi di polizia nazionali e dalle amministrazioni nazionali competenti e, all'occorrenza, dall'OLAF. Tale coordinamento può assumere la forma di raccomandazioni orali o scritte agli uffici interessati;
- c) l'avocazione delle indagini quando emerga che esse riguardano in tutto o in parte reati sopra definiti (art. 1-8).

3. Possono essere sia esercitati dal P.G.E. sia delegati ai P.E.D., in caso di indagini relative ai reati definiti agli artt. 1-8, i seguenti poteri:

- a) l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, in condizioni che rispettano i diritti enumerati *infra* (art. 29);
- b) la raccolta dei documenti e/o dei dati informatizzati necessari all'indagine e, all'occorrenza, l'accesso al luogo del reato;
- c) la richiesta indirizzata al giudice di ordinare una perizia alle condizioni definite *infra* (art. 29);
- d) le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni telefoniche disposti, in conformità alla norma sotto enunciata (art. 25 bis), previa autorizzazione di un giudice o sotto il suo controllo e realizzati nel rispetto dei diritti della persona sottoposta ad indagini (art. 32);
- e) le audizioni dei testimoni che accettano di collaborare con la giustizia e, all'occorrenza, dei testimoni obbligati a comparire alle condizioni sotto indicate (art. 32);
- f) la notifica alla persona sottoposta alle indagini degli elementi a carico nel rispetto dei diritti sotto enunciati (art. 29);
- g) la richiesta di un mandato d'arresto o di una misura di controllo giudiziario.

4. I poteri delegati ai P.E.D. possono essere oggetto di una subdelega parziale, limitata *ratione materiae* e *ratione temporis*, ad un'autorità nazionale (autorità competente ad

esercitare l'azione penale, polizia o qualsiasi altra amministrazione competente come il Fisco o la Dogana) che dovrà rispettare l'insieme delle regole del *Corpus Juris* europeo.

Disposizione di attuazione

Art.20 par.3(a) – Allorquando essa sia citata dal P.M.E., la persona sottoposta ad indagini (ai sensi dell'art. 20 §3 (a) è tenuta a presentarsi, sebbene essa non sia tenuta a rispondere alle domande che il P.M.E. le rivolge. Tuttavia, la citazione di una persona detenuta o di una persona contro la quale sia stato già iniziato un procedimento penale può essere disposta esclusivamente previa autorizzazione del giudice delle libertà.

Art.20 par.3(b) – Il P.M.E. può, previa autorizzazione del giudice delle libertà, ordinare alla persona che li detiene la produzione dei documenti e dei dati informatizzati. Si applica il diritto nazionale al fine di definire qualunque questione concernente privilegi personali o legati al segreto professionale.

Art.20 par.3(d) – In linea di principio, e nella misura in cui il *Corpus Juris* non prevede disposizioni specifiche in materia, le modalità relative alle perquisizioni ed ai sequestri sono disciplinate nel dettaglio dal diritto interno. Tuttavia, l'autorità competente ad autorizzarli permane il giudice delle libertà.

Art.20 par.3(e) – Il P.M.E. può citare una persona allorquando egli abbia ragione di credere che questa possieda informazioni utili alle indagini; tale citazione è vincolante. Si applica il diritto nazionale al fine di definire qualunque questione concernente privilegi personali o legati al segreto professionale. Una persona contro la quale esistono indizi gravi e concordanti di colpevolezza deve essere ascoltato in qualità di persona sottoposta alle indagini e non come testimone. (cfr. art. 29).

Art 20 par.3(g) – La richiesta, fatta per iscritto e motivata, di un mandato d'arresto o di una misura di controllo giudiziario deve essere indirizzata al giudice delle libertà competente ai sensi delle disposizioni che seguono (artt. 25 *ter* e *quater*); l'esecuzione di tali misure è organizzata nel paese in cui ha luogo l'arresto.

Testo esplicativo

Secondo il *Corpus Juris*, una persona è considerata "persona sottoposta alle indagini" «a partire da qualsiasi atto che constati, denunci o riveli l'esistenza di indizi di colpevolezza a sua carico gravi e concordanti e, al più tardi, al momento del primo interrogatorio da parte di un'autorità a conoscenza dell'esistenza di tali indizi». La conseguenza è che, al fine esclusivo di tutela degli interessi della persona in causa, un tale status può essere riconosciuto prima della notifica degli elementi a carico. Le misure coercitive previste all'art. 25 *quater* sono subordinate alla condizione che sia già avvenuta la notifica degli elementi a carico.

ART. 21 – Ruolo del P.M.E. nella chiusura delle indagini

1.Quando ritiene che le indagini sono concluse, il P.E.D. decide, sotto il controllo del P.G.E., di emettere una decisione di non luogo a procedere o di rinviare la causa a giudizio.

2.La decisione di non luogo a procedere è notificata alla Commissione europea, alla persona sottoposta alle indagini e a qualsiasi organo o persona che avesse informato il P.M.E., denunciato il reato presso i suoi uffici o che avesse sporto querela, secondo quanto sopra indicato (art. 19 par. 1).

3.La decisione di rinvio, notificata con le stesse modalità del non luogo a procedere (art. 21 par. 2), indica il nome e l'indirizzo dell'imputato, la descrizione dei fatti e la loro qualificazione, come anche l'indicazione della giurisdizione di rinvio. Essa è sottoposta al controllo del giudice delle libertà competente secondo le norme enunciate *infra* (art. 25 *bis*), il quale adisce la giurisdizione competente per il giudizio e invia all'imputato una citazione precisando il giorno e l'ora della comparizione.

Disposizione di attuazione

Art.21 par.1 – Ai fini della decisione di chiusura delle indagini, il P.M.E. deve basarsi sugli elementi di prova raccolti conformemente alle disposizioni del *Corpus Juris* sotto il controllo del giudice delle libertà ed alle condizioni previste all'art. 25 *bis*.

In caso di rinvio a giudizio, egli deve fondare ciascuna delle imputazioni su elementi di prova sufficienti per stabilire che esistono serie ragioni di credere che la persona sottoposta alle indagini abbia commesso il reato che le viene contestato.

In assenza di sufficienti elementi a carico, il P.M.E. pronuncia una decisione di non luogo a procedere.

Art.21 par.3 – La decisione di rinvio a giudizio esclude qualunque accordo sulla pena.

ART. 22 – Esercizio ed estinzione dell'azione penale

1. Per i reati sopra definiti (artt. 1-8), il P.M.E. esercita l'azione penale presso il giudice del dibattimento (designato come indicato *infra*, art. 26), secondo le norme in vigore nello Stato da cui questo dipende. La parte nazionale competente ad esercitare l'azione penale può, all'occorrenza, esercitare l'azione penale accanto ad esso, se sono in causa anche interessi nazionali. In questo caso, le notifiche e le citazioni sono indirizzate anche alla parte nazionale competente ad esercitare l'azione penale ed il fascicolo le è trasmesso in tempo utile.

2. Per gli stessi reati, l'azione si estingue con la morte dell'imputato (o lo scioglimento se si tratta di un ente), la prescrizione o la transazione:

- a) per quanto riguarda la prescrizione, il termine è di cinque anni a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato, se in questo lasso di tempo non è stato compiuto alcun atto di indagine o di esercizio dell'azione penale; in caso contrario, il reato si prescrive dopo cinque anni compiuti a partire dall'ultimo atto. In ogni caso, la notifica degli elementi a carico alla persona sottoposta alle indagini interrompe la prescrizione;
- b) per quanto riguarda la transazione, questa è esclusa in caso di recidiva, porto d'armi, uso di documenti falsi oppure se l'ammontare della frode è superiore o pari a 50.000 euro. Negli altri casi, essa può essere proposta dalle autorità nazionali al P.M.E., sia per i reati di competenza nazionale (cfr. art. 19 par.4, a), che per i reati di competenza europea, alle seguenti condizioni: il convenuto deve riconoscere liberamente la propria colpevolezza, le autorità devono disporre di indizi di colpevolezza sufficienti per giustificare il rinvio a giudizio, la decisione di transigere deve essere resa pubblicamente, l'accordo concluso deve rispettare il principio di proporzionalità. In caso di rifiuto, il P.M.E. deve, se necessario, avocare la causa. L'accordo relativo alla transazione è sottoposto al controllo del giudice delle libertà.

Disposizione di attuazione

Art. 22 par.1 – Le relazioni tra il P.M.E. ed i P.M.N. obbediscono alle regole fissate agli artt. 18 e 19 che stabiliscono, da una parte, che i P.M.N. «collaborano con il P.M.E. alle indagini ed al giudizio delle eurofrodi» e, dall'altra, che «il P.M.E. prevale sui P.M.N.».

Art. 22 par.2 – In ogni caso, le cause di sospensione o di interruzione non dovrebbero poter prorogare la prescrizione oltre i dieci anni.

Testo esplicativo

Quanto alla transazione, il ruolo del giudice consiste nel verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 22 del *Corpus*. L'accordo è dato solo qualora tali condizioni siano state rispettate.

ART. 23 – Ruolo del P.M.E. nell'esecuzione delle sentenze

1. Quando la sentenza di condanna diventa definitiva, è subito trasmessa dal P.M.E. alle autorità dello Stato membro designato come luogo di esecuzione della decisione, in quanto alcune pene come la confisca dei beni, la privazione dei diritti o la pubblicazione della sentenza possono essere eseguite in uno o più luoghi diversi da quello della reclusione. Il P.M.E. è responsabile, insieme all'autorità nazionale competente, di ordinare e controllare l'esecuzione della sentenza quando questa non è automatica. In linea di principio, l'esecuzione delle pene è retta dalle norme in vigore nello Stato membro designato come luogo di esecuzione della sentenza. Tuttavia, il P.M.E. vigila sull'applicazione delle seguenti regole comuni su tutto il territorio degli Stati membri dell'Unione europea:

- a) ogni periodo di detenzione scontato dall'imputato per gli stessi fatti, in qualsiasi Stato ed in qualsiasi momento della procedura, è dedotto dalla pena detentiva pronunciata dal giudice del dibattimento;
- b) nessuno può essere perseguito o condannato penalmente in uno Stato membro per uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8) per il quale egli sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva, in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

2. Il P.M.E., all'occorrenza, autorizza il trasferimento allorché la persona condannata ad una pena detentiva chiede di essere incarcerata in uno Stato membro diverso da quello designato dalla sentenza di condanna.

Testo esplicativo

In ragione del carattere particolarmente innovativo, l'art. 23 par. 1 (prima parte) esige alcune modifiche dei diritti nazionali indispensabili per assicurare il rispetto del principio di territorialità europea, ai sensi del *Corpus*. In particolare, esso impone di interpretare la regola che vieta l'estradizione dei propri cittadini in modo compatibile con il principio di territorialità europea che deve essere interpretato nel senso che esso esclude per i reati previsti dal *Corpus Juris* e riguardo agli Stati membri dell'Unione europea, la nozione stessa di estradizione.

Quanto alla seconda parte, anch'essa innovativa, essa tiene conto delle tendenze attuali della dottrina penalistica. Si ricordi in particolare che il principio *ne bis in idem*, secondo la raccomandazione n°4 dell'AIDP, «dovrebbe essere considerato come un diritto dell'uomo che si applica anche a livello internazionale e transnazionale».

Disposizione di attuazione

Art. 23 par.1 – Il luogo di esecuzione della condanna è scelto con riferimento ai criteri enunciati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei procedimenti penali (art. 8) e dalla Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali (art. 6).

Art. 23 par.2 – Al fine di autorizzare il trasferimento del condannato, il P.M.E. tiene conto dei criteri enunciati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (art. 3).

ART. 24 – Competenza ratione loci del P.M.E., effetti territoriali delle sentenze e cooperazione con i paesi terzi

1. Nello spazio giudiziario unico definito dall'art. 18 par. 1, la competenza *ratione loci* si esercita, in applicazione del principio di territorialità europea, secondo le regole seguenti:

- a) i membri del P.M.E. designati dal P.G.E. per esercitare l'azione penale e dirigere le indagini secondo le modalità sopra indicate (art. 18 ss.) sono competenti su tutto il territorio dell'Unione europea (cfr. art. 18 par. 4, a);

- b) i mandati e le sentenze rese riguardo ai reati sopra definiti da parte di una giurisdizione di un qualunque Stato membro sono esecutive su tutto il territorio dell'Unione.

2. Se le indagini necessitano, sotto qualsiasi forma, dell'assistenza giudiziaria di uno Stato terzo, il P.M.E. richiede all'autorità nazionale del luogo in cui sono condotti principalmente le indagini di indirizzare una richiesta allo Stato terzo interessato, secondo la procedura prevista dagli strumenti giuridici nazionali ed internazionali in vigore.

Testo esplicativo

In ragione del carattere particolarmente innovativo, l'art. 24 par.1 esige alcune modifiche del diritto nazionale indispensabili al fine di assicurare il rispetto del principio di territorialità europea, ai sensi del *Corpus Juris*. In particolare, esso impone di interpretare la regola che vieta l'estradizione dei propri cittadini in modo compatibile con il principio di territorialità europea che deve essere interpretato nel senso che esso esclude per i reati previsti dal *Corpus Juris* e riguardo agli Stati membri dell'Unione europea, la nozione stessa di estradizione.

FASE PRELIMINARE (ex art. 25)

ART. 25 – Definizione e durata della fase preliminare

1. La fase preliminare del processo concernente i reati sopra definiti (artt. 1-8) va dai primi atti di indagine condotti dal P.M.E. alla chiusura delle indagini mediante la decisione di rinvio a giudizio (art. 21 par. 3).

2. La durata legale massima della fase preliminare è di sei mesi. Su richiesta del P.M.E., il giudice delle libertà può disporre una proroga fino a sei mesi. Dopo aver ascoltato le osservazioni delle parti, il giudice determina la durata della proroga tenuto conto delle attività svolte dal P.M.E. e in funzione delle esigenze delle indagini. Una nuova proroga può essere richiesta ed accordata secondo la stessa procedura.

ART. 25 bis – Il giudice delle libertà

1. Durante tutta la durata della fase preliminare, la garanzia giudiziaria è esercitata da un giudice indipendente ed imparziale, detto «giudice delle libertà», designato da ogni Stato membro in seno alla giurisdizione operante nel luogo in cui ha sede un P.E.D. Tale giudice è competente anche per disporre, all'occorrenza, una perizia o le misure cautelari relative ai fatti che sono oggetto del procedimento, quando l'esistenza dell'obbligo risarcitorio non è seriamente contestabile e quando tali misure sono necessarie alla tutela degli interessi civili e proporzionati a questi. Il giudice delle libertà applica, oltre al *Corpus Juris*, il proprio diritto nazionale.

2. Nel corso delle indagini riguardanti i reati sopra definiti (artt. 1-8), ogni misura restrittiva o privativa dei diritti e libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, disposta nel corso di questa fase (ivi comprese le misure coercitive ammesse alle condizioni enumerate all'art. 25 *quater*), deve essere precedentemente autorizzata dal giudice delle libertà che controlla la legalità e la regolarità della misura così come il rispetto dei principi di necessità e di proporzione. In caso di urgenza, è ammesso tuttavia un controllo *a posteriori* entro ventiquattro ore, in

particolare quando si paventi il pericolo di scomparsa di alcuni indizi, quando il reato è in corso di esecuzione, o quando sussiste il rischio che la persona sottoposta alle indagini si sottragga alla giustizia.

3. Alla fine della fase preliminare, il P.G.E., se decide di rinviare la causa a giudizio (cfr. art. 21 par. 1 e 3), sottopone tale decisione al giudice delle libertà che adisce la giurisdizione di rinvio secondo le regole qui di seguito definite (art. 26).

Disposizione di attuazione

Art. 25 bis par.1 – La scelta del giudice designato come giudice delle libertà è di competenza degli Stati membri, a condizione tuttavia che essi rispettino i criteri stabiliti *infra*, in particolare al fine di escludere qualunque cumulo tra la funzione di giudice delle libertà e quelle di giudice del dibattimento, in ossequio alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il giudice delle libertà deve essere scelto in condizioni che garantiscano, ad un tempo, qualità di competenza, di indipendenza e di imparzialità ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Art. 25 bis par.2 – Il giudice delle libertà⁶ fissa un'udienza al fine di confermare i capi di imputazione sui quali il P.M.E. intende basarsi per richiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del P.M.E., dell'imputato e del difensore di quest'ultimo. A conclusione dell'udienza, il giudice delle libertà valuta se esistono prove sufficienti che forniscano serie ragioni di ritenere che l'imputato abbia realizzato tutti i reati che gli vengono contestati. La sua decisione può essere impugnata mediante i ricorsi di diritto interno alle condizioni previste all'art. 35.

Art. 25 bis par.3 – Le decisioni del giudice delle libertà possono essere impugnate dalla persona sottoposta alle indagini o dall'imputato. E' competenza degli Stati membri precisare le modalità del suddetto ricorso.

ART. 25 ter – Il mandato d'arresto europeo

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso dal giudice delle libertà, quando questi lo consideri giustificato a seguito dell'esame della richiesta del P.M.E. e degli elementi di prova o altre informazioni forniti dal pubblico ministero. Il mandato indica il nome della persona cui esso si dirige e tutti gli elementi utili per la sua identificazione, così come un riferimento preciso al reato previsto nel *Corpus Juris* su cui si fonda l'arresto ed un'esposizione sintetica dei fatti che si ritiene costituiscano un tale reato.

2. Ogni persona arrestata è condotta senza indugio dinnanzi al giudice delle libertà dello Stato di detenzione il quale verifica, conformemente alla procedura del *Corpus Juris* ed alle disposizioni del diritto nazionale applicabili a titolo complementare secondo l'art. 35 del *Corpus Juris*, che il mandato riguardi effettivamente la persona arrestata, che la stessa sia stata arrestata secondo la regolare procedura e che i suoi diritti siano stati rispettati; la persona arrestata ha il diritto di richiedere al giudice delle libertà del luogo di detenzione di essere messa in libertà provvisoria in attesa di rinvio.

3. Il giudice delle libertà decide in conformità al diritto nazionale ed alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sua decisione può essere impugnata mediante i ricorsi previsti dal diritto interno, in applicazione delle disposizioni dell'art. 35.

⁶ Con riserva della proposta di creazione di una «camera preliminare europea» (cfr. *supra* cap. 2, sezione 3).

4. Il mandato d'arresto europeo, emesso su richiesta del P.M.E dal giudice delle libertà (art. 20 par. 3, g) e art. 25 ter) è esecutivo su tutto il territorio dell'Unione europea, e la persona arrestata può essere trasferita sul territorio dello Stato dove è necessaria la sua presenza (durante la fase preliminare o la fase del giudizio).

5. Quando è richiesta la cooperazione da parte di uno Stato terzo, le autorità nazionali sono autorizzate a trasmettere le richieste di cooperazione da parte del P.M.E. Le modalità della cooperazione sono rette dalle convenzioni internazionali che vincolano lo Stato indicato dal P.M.E quale Stato richiedente e lo Stato terzo richiesto. (cfr. art. 24)

Testo esplicativo

In ragione del carattere particolarmente innovativo, l'art. 25 ter (come l'art. 24, par.1) esige alcune modifiche del diritto nazionale indispensabili al fine di assicurare il rispetto del principio di territorialità europea, ai sensi del *Corpus Juris*. In particolare, esso impone di interpretare la regola che vieta l'estradizione dei propri cittadini in modo compatibile con il principio di territorialità europea che deve essere interpretato nel senso che esso esclude per i reati previsti dal *Corpus Juris* e riguardo agli Stati membri dell'Unione europea, la nozione stessa di estradizione.

Disposizione di attuazione

Sulla base di un mandato d'arresto europeo, il P.M.E. può richiedere l'arresto della persona interessata.

ART. 25 quater – Misure coercitive: controllo giudiziario e detenzione provvisoria

1. Una persona arrestata o sottoposta ad indagine per i reati di cui *supra* (artt. 1-8) può essere sottoposta alle misure coercitive di detenzione provvisoria o di controllo giudiziario.

2. Tali misure sono ordinate dal giudice delle libertà, a seguito della notifica degli elementi a carico da parte del P.M.E. (cfr. art. 20 par. 3, f) e su richiesta di quest'ultimo, allorché egli abbia plausibili ragioni di sospettare che la persona sottoposta alle indagini abbia commesso uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8) e sia convinto che una tale misura sia necessaria per impedire che tale persona si sottragga alla giustizia, perseveri nel commettere o torni a commettere il reato, per preservare le prove o gli indizi, o per evitare una pressione sui testimoni.

3. La persona sottoposta alle indagini è posta in detenzione provvisoria esclusivamente nel caso in cui qualunque altra misura di controllo appaia insufficiente, e per un periodo di tempo strettamente giustificato dalle ragioni menzionate al par.2. La durata massima di una misura di detenzione provvisoria è di sei mesi, rinnovabile per altri tre mesi.

4. Le autorità nazionali sono tenute a dare il proprio aiuto all'esecuzione delle misure di controllo giudiziario disposte negli altri Stati membri e ad arrestare e trasferire gli imputati che, rimasti in libertà, non ottemperano alle citazioni.

5. La decisione del giudice delle libertà concernente le misure coercitive può essere impugnata mediante i ricorsi previsti dal diritto interno, in applicazione delle disposizioni dell'art. 35.

Disposizione di attuazione

Le modalità del controllo giudiziario sono fissate dal diritto nazionale, in applicazione delle disposizioni dell'art. 35.

FASE DEL GIUDIZIO

ART. 26 – Giudizio di primo grado

1. I reati sopra definiti (artt. 1-8) sono giudicati dalle giurisdizioni nazionali, indipendenti e imparziali designate da ogni Stato membro secondo le norme di competenza del diritto interno. Le giurisdizioni sono composte nei limiti del possibile da giudici togati, specializzati in materia economica e finanziaria.

2. Il processo si svolge nello Stato membro la cui giurisdizione sembra più appropriata nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia; gli eventuali conflitti di giurisdizione sono risolti secondo le regole definite *infra* (art. 28). I principali criteri di scelta sono i seguenti:

- a) lo Stato in cui si trova la maggior parte delle prove;
- b) lo Stato di residenza o di nazionalità dell'imputato (o degli imputati principali);
- c) lo Stato in cui l'impatto economico del reato è maggiore.

3. Le giurisdizioni nazionali devono fare riferimento alle norme poste nel *Corpus Juris* e, all'occorrenza, alle norme nazionali, in applicazione della regola della complementarità del diritto nazionale (art. 35). In ogni caso, esse sono tenute a motivare la pena in relazione alle circostanze particolari proprie di ciascun caso, secondo le regole sopra definite (artt. 14-17).

Disposizione di attuazione

Art. 26 par. 2 – La scelta dello Stato membro in cui si svolgerà il giudizio è effettuata dal P.M.E., previa consultazione dei P.E.D. o dei P.M.N. che hanno condotto le indagini⁷.

Nel caso in cui le indagini siano state condotte sul territorio di più Stati membri, il caso è giudicato dalla giurisdizione competente di un solo Stato, secondo i criteri previsti al par. 2.

ART. 27 – Ricorso presso le giurisdizioni nazionali

1. Ogni decisione di condanna pronunciata contro una persona dichiarata colpevole di uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8) deve poter essere oggetto di un appello del condannato avente lo scopo di fare riesaminare il caso da una giurisdizione superiore appartenente allo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata in prima istanza e che applichi, come la giurisdizione di primo grado, il *Corpus Juris* e, in caso di lacuna, la legge nazionale.

2. In caso di assoluzione totale o parziale, il ricorso può essere proposto anche dal P.M.E. in quanto parte che esercita l'azione penale.

3. In caso di ricorso del solo condannato, la giurisdizione adita non può aggravare la pena.

⁷ Con riserva della proposta di creazione di una «camera preliminare europea» (cfr. *supra* cap. 2, sezione 3) che sarebbe competente per effettuare una tale scelta.

ART. 28 – Ricorso presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE)

1. La Corte di Giustizia è competente a deliberare sui reati sopra definiti (artt. 1-8) in quattro casi:

- a) a titolo pregiudiziale sull'interpretazione del *Corpus Juris* e delle norme di applicazione;
- b) su richiesta di uno Stato membro o della Commissione su qualsiasi controversia tra Stati membri o tra uno Stato membro e la Commissione, concernente l'applicazione del *Corpus Juris*;
- c) su richiesta del P.M.E., dell'imputato o di un'autorità giudiziaria nazionale sui conflitti di competenza relativi all'applicazione delle norme che sanciscono il principio di territorialità europea, per quanto riguarda sia il pubblico ministero (artt. 18-24), o su richiesta del P.M.E. per quanto riguarda la garanzia giudiziaria da parte delle giurisdizioni nazionali (artt. 25-27);
- d) su richiesta dell'imputato, sulla scelta della giurisdizione del dibattimento ai sensi dell'art. 26 par. 2).

2. Quando una questione di interpretazione oppure un conflitto di competenza viene sollevato dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione, se ritiene che una decisione sul punto sia necessaria per emettere la sentenza, può domandare alla Corte di Giustizia di deliberare su tale questione.

3. Quando una tale questione o un tale conflitto sono sollevati nell'ambito di un processo dinanzi ad una giurisdizione nazionale le cui decisioni non sono suscettibili di impugnazione in diritto interno, tale giurisdizione è tenuta ad adire la Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 – I diritti della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato

1. Una persona non può essere sentita come testimone ma deve essere considerata come persona sottoposta ad indagine a partire da qualsiasi atto che constati, denunci o riveli l'esistenza di indizi di colpevolezza a suo carico gravi e concordanti e, al più tardi, al momento del primo interrogatorio da parte di un'autorità a conoscenza dell'esistenza di tali indizi.

2. Durante tutto il procedimento aperto per uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), la persona sottoposta ad indagini o l'imputato beneficia dei diritti della difesa che gli sono accordati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale dell'ONU sui diritti civili e politici. Egli deve essere informato, prima di qualunque interrogatorio, del diritto di tacere.

3. Al più tardi al momento del primo interrogatorio, la persona sottoposta ad indagini ha il diritto di conoscere il contenuto degli elementi che esistono a suo carico.

ART. 30 – I diritti della Commissione come parte civile

(Articolo soppresso)

ART. 31 – L'onere della prova

1. Ogni persona imputata di uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8) è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente dimostrata con sentenza passata in giudicato.

2. Salvo l'obbligo di produrre certi documenti che può derivare dal diritto nazionale o dal diritto comunitario, nessuno è tenuto a contribuire in maniera attiva, direttamente o indirettamente, a dimostrare la propria colpevolezza.

ART. 32 – Le prove ammesse

1. Negli Stati membri dell'Unione europea sono ammesse le seguenti prove:

- a) le testimonianze sia dirette, sia presentate all'udienza tramite collegamento audiovisivo, sia raccolte dal P.M.E. sotto forma di un «verbale europeo di audizione» che implica che l'audizione sia effettuata dinanzi ad un giudice, che la difesa sia presente e che le sia accordata la possibilità di porre domande; infine, che l'operazione sia videoregistrata;
- b) gli interrogatori della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, sia diretti sia raccolti dal P.M.E. sotto forma di un «verbale europeo di interrogatorio» che implica che l'interrogatorio sia effettuato dinanzi ad un giudice, che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato siano assistiti da un difensore di propria scelta che ha avuto comunicazione del fascicolo in tempo utile e al più tardi quarantotto ore prima dell'interrogatorio e, all'occorrenza, di un interprete; infine che l'operazione sia videoregistrata;
- c) le dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, indipendentemente da ogni interrogatorio, dal momento che esse sono state effettuate dinanzi all'autorità competente (autorità amministrativa, P.M.E. o giudice), che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono state precedentemente avvertite del proprio diritto di tacere e di beneficiare dell'assistenza di un difensore di propria scelta e che le dichiarazioni sono state registrate con qualsiasi mezzo secondo le vie legali;
- d) i documenti presentati da un perito designato dal giudice competente fra le persone fisiche o giuridiche che figurano in una lista europea approvata dagli Stati membri su proposta del P.M.E., nel corso della fase preliminare o all'inizio della fase del giudizio;
- e) i documenti esistenti che l'imputato è stato obbligato a produrre in un'indagine preliminare amministrativa o durante le indagini penali, così come i documenti prodotti da terzi.

2. Le presenti disposizioni non escludono l'utilizzabilità di altri mezzi di prova considerati ammissibili dal diritto nazionale in vigore nello Stato da cui dipende il giudice del dibattimento.

ART. 33 – L'esclusione delle prove ottenute illegittimamente

1. Nel procedimento per uno dei reati sopra definiti (artt. 1-8), una prova deve essere esclusa se è stata ottenuta dagli organi comunitari o nazionali in violazione dei diritti fondamentali consacrati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o in violazione delle regole europee sopra enunciate (artt. 31 e 32) o ancora in violazione del diritto

nazionale applicabile, senza che una tale violazione sia giustificata dalle regole europee sopra citate. Tuttavia, una tale prova deve essere esclusa solamente allorquando la sua ammissione sarebbe lesiva dei principi del giusto processo.

2. Il diritto nazionale applicabile al fine di sapere se la prova è stata ottenuta legalmente o illegalmente deve essere il diritto del paese in cui tale prova è stata ottenuta. Quando una prova è stata legalmente ottenuta in tal modo, non deve essere consentito poter opporre all'utilizzazione di tale prova il solo fatto che il conseguimento sarebbe stato illegale nel paese di utilizzazione. Deve tuttavia essere sempre possibile opporre all'utilizzazione di una tale prova il fatto che il suo conseguimento, benché apparentemente conforme al diritto del paese in cui essa è stata ottenuta, ha violato i diritti consacrati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dalle norme europee (artt. 31 e 32).

Disposizione di attuazione

In materia di prova, le tecniche processuali del diritto nazionale (cfr. art.35) si applicano nella misura in cui le regole del *Corpus Juris* non contengano disposizioni specifiche (cfr. altresì la disposizione di attuazione relativa all'art. 20 par.3, d).

La prova ottenuta deve essere esclusa soltanto allorquando la sua ammissione sarebbe lesiva dei principi del giusto processo. Il giudice deve pertanto verificare se l'irregolarità abbia avuto come conseguenza di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, relativamente alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato. Se l'ammissione lede esclusivamente gli interessi dei terzi, non sussiste alcun obbligo di esclusione della prova.

ART. 34 – Pubblicità e segreto

1. Le indagini condotte sotto la direzione del P.M.E. sono segrete e le autorità che partecipano a tali indagini sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio.

2. Le udienze dinanzi al giudice delle libertà possono essere rese pubbliche se tutte le parti vi acconsentono, salvo che la pubblicità sia di natura tale da nuocere al corretto svolgimento delle indagini, agli interessi di un terzo, all'ordine pubblico o al buon costume.

3. L'udienza dinanzi alla giurisdizione di merito è pubblica, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico, durante tutto o una parte del processo, nei casi previsti dall'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale pubblicità dell'udienza può includere la registrazione e la diffusione audiovisiva del processo se il diritto nazionale dello Stato in cui il processo si svolge lo prevede e alle condizioni che esso impone. In ogni caso, la sentenza deve essere resa pubblicamente.

Disposizione di attuazione

La nozione di segreto professionale iscritta al par. 1 deve essere interpretata conformemente al diritto nazionale applicabile (cfr. art. 35).

IV COMPLEMENTARIETÀ DEL DIRITTO NAZIONALE

**ART. 35 – L'applicazione complementare del diritto nazionale
in relazione al Corpus Juris**

1. Per l'applicazione degli artt. 1-8, le regole poste agli artt. 9-34 sono completate, se necessario, dal diritto nazionale. Secondo la fase della procedura, il diritto nazionale applicabile è quello del luogo delle indagini, del giudizio o dell'esecuzione della condanna.

2. Ad integrazione degli artt. 9-16 potranno essere applicate esclusivamente le disposizioni di legge più favorevoli all'imputato.